

**Avvisi**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Rete Verde.****SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE****IL DIRIGENTE****Visti:**

- la Deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020. Poiché alla data del 31 marzo 2018 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, *“è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale

strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Premesso:**

- che con istanza dello 06/11/2017, acquisita in atti al protocollo n. 68207 dello 09/11/2017, il signor Napolano Guglielmo, in qualità di legale rappresentante di RETE VERDE 20 S.r.l. (P. IVA 14401821005), società con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, ha chiesto alla Provincia di Lecce la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, per un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “*FV Galatina*” di potenza pari a 2007,36 kWp, da realizzarsi all’interno della Stazione Elettrica 380/150 kV di Galatina, comprensivo delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste;
- che la verifica di assoggettabilità è stata richiesta in quanto il progetto è riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 2, punto elenco “*b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, nonché dell’Elenco B.2, voce “*B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell’articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)*”, dell’allegato B alla L.R. 11/2001;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici, recanti data del 10/03/2017:
  - Relazione tecnica descrittiva;
  - Relazione geologica;
  - Studio d’Impatto Ambientale;
  - Relazione impatti cumulativi;
  - Computo metrico estimativo;
  - Inquadramento geografico;
  - Inquadramento su I.G.M. e C.T.R.;
  - Inquadramento su ortofoto e catastale;
  - Inquadramento vincolo del P.R.G. su C.T.R.;
  - Inquadramento vincolistico P.P.T.R. e P.A.I.;
  - Rilievo stato dei luoghi;
  - Tavola fotografica;
  - Carta degli ambienti;
  - Corine land cover;
  - Particolare struttura di supporto modulo fotovoltaico;

- Simulazione parco fotovoltaico 3d;
- Particolare struttura di supporto recinzione e cancello;
- Planimetria generale di progetto;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente – Ufficio V.I.A., con nota n. 71357 del 22/11/2017, indirizzata per conoscenza al Comune territorialmente competente di Galatina, ha richiamato gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che in data 28/12/2017 è stata acquisita (al protocollo n.79151) nota 22/12/2017 con cui la società proponente ha documentato la avvenuta pubblicazione dell’avviso pubblico del procedimento all’Albo pretorio on-line del Comune di Galatina e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- che l’Ufficio V.I.A., con nota n. 3149 del 16/01/2018, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 e L.R. 11/2001, per un progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “FV Galatina” di potenza pari a 2007,36 kWp, da realizzarsi all’interno della Stazione Elettrica 380/150 kV di Galatina (Lecce), comprensivo delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture accessorie, e contestualmente alla indizione di Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;
- che l’Ufficio V.I.A. ha provveduto, in adempimento di quanto disposto all’art. 19 del D.Lgs. n.152/2006, a pubblicare sul sito web della Provincia di Lecce l’avviso di deposito del progetto e gli elaborati relativi al progetto ([http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS\\_RETEVERDE20](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/CDS_RETEVERDE20));
- che con nota n.29708 del 22/02/2018, registrata al protocollo n.11822 del 23/02/2018, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE - Area Nord ha comunicato « ... *facendo salve le determinazioni espresse da Arpa Puglia in merito all’impatto elettromagnetico generato dall’impianto ed agli eventuali effetti cumulativi con gli altri impianti presenti nella stazione elettrica* » di ritenere per quanto di competenza che « *l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “FV Galatina” possa essere escluso dalla procedura di assoggettabilità a VIA*»;
- che ARPA Puglia - DAP Lecce ha comunicato, giusta nota n.19308 del 27/03/2018, in atti al protocollo n. 19066 del 27/2018, la propria positiva valutazione tecnica sul progetto, subordinata al rispetto di determinate prescrizioni e condizioni;
- che dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:

L’area d’intervento, posta al Foglio 6 Particella 94 del Catasto Fabbricati del Comune di Galatina, ricade in zona “F6” del P.U.G, ovvero in Aree per impianti tecnologici - art. 6.1.6 del P.U.G. all’interno dell’esistente Stazione Elettrica 380/150 kV di Galatina (LE) in località “Bruciate”, lungo la SP 47, che collega Galatina a Galatone, su un superficie di 164.433 metri quadrati, dei quali 46.000 destinati all’impianto in progetto.

La potenza dell’impianto fotovoltaico progettato è pari a 2007,36 kWp; esso risulta composto nella sua interezza da 5906 moduli fotovoltaici, tenuti in posizione, con inclinazione e orientamento idonei, a mezzo di strutture in acciaio zincato infissi nel terreno.

Le modalità di installazione, prevedono la realizzazione di un impianto poggiato sul terreno, ascrivibile alla categoria altri impianti fotovoltaici.

Non si prevede la realizzazione di particolari volumetrie, fatte salve quelle associate ai poli tecnici, indispensabili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, in numero di 4 (inverter +cabine del tipo outdoor), facenti capo, ciascuno, a due sottocampi.

Come evidenziato dai progettisti nell’elaborato “Studio di impatto ambientale” (pag. 60), le analisi di valutazione effettuate e le soluzioni progettuali adottate hanno riguardato le fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell’impianto, consentendo di concludere che l’opera non incide in maniera sensibile sulle componenti ambientali.

Si prende atto che in fase progettuale, sono state previste tutte le misure atte ad eliminare e/o contenere possibili impatti sulle varie componenti ambientali.

Lo studio ha valutato che l'impatto sull'atmosfera è nullo, fatta eccezione delle fasi di cantierizzazione e dismissione.

Non sono stati identificati impatti sull'ambiente idrico e sul suolo/sottosuolo in quanto non si producono effluenti liquidi.

La diffusione di rumore e vibrazione è pressoché nulla, anche in riferimento alla circostanza che i centri abitati ed i nuclei abitativi si trovano ad una distanza tale a non risentire di tale fattore.

Le componenti flora e fauna, che non presentano punti di riconosciuti valori naturalistici, non subiranno incidenze significative a seguito dell'attività svolta. L'impianto, infatti, così come dislocato non produrrà alterazioni all'ecosistema, trattandosi di Area per impianti tecnologici - art. 6.1.6. del P.U.G..

La componente socio-economica sarà invece influenzata positivamente dallo svolgimento dell'attività in essere, comportando una serie di benefici economici e occupazionali diretti e indotti sulle popolazioni locali ("Studio di impatto ambientale", pag. 61).

Per quel che concerne gli Impatti cumulativi è emersa, dalla consultazione del sito web di Regione Puglia ([webapps.sit.puglia.it/freewebapps/impiantiFERDGR2122/index.html](http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/impiantiFERDGR2122/index.html)) la presenza dei seguenti impianti:

- F/269/08 posta a distanza minima dall'impianto di progetto di circa 560 m. (impianto con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente);
- F/CS/D862/17 a distanza minima di circa 540 m (esistente);
- F/CS/D862/18 a distanza minima di circa 800 m (esistente);
- F/CS/D862/19 a distanza minima di circa 540 m (esistente);
- F/CS/D862/20 a distanza minima di circa 800 m (esistente);
- F/CS/D862/13 a distanza minima di circa 800 m (impianto cantierizzato);
- F/13/09 a distanza minima di circa 1200 m (esistente).

Dall'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica - ambientale dovuti alla presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato (F/269/08, F/CS/D862/17, F/CS/D862/19) secondo quanto stabilito dalle "Definizioni dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi impianti FER" di cui alla D.G.R. 2122 del 23/10/2012 recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto Ambientale, regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio", si è riscontrato, in particolare, il soddisfacimento di quanto previsto nel sottosistema I - consumo del suolo-impermeabilizzazioni del Criterio A: Impatti cumulativi tra impianti fotovoltaici. il criterio 1 (Indice di Pressione Cumulativa) viene infatti soddisfatto, in quanto il valore dell'IPC risulta non superiore al 3%.

L'impatto sul paesaggio è trascurabile poiché trattasi di un'area destinata a impianti tecnologici (art. 6.1.6. del P.U.G.), completamente recintata nell'ambito di una stazione elettrica già esistente. L'impianto proposto non interferisce con l'ambiente circostante e risulta visibile solo a chi transita nelle vicinanze dello stesso all'interno della stazione.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come "F6 - Aree per impianti tecnologici".

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce

con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso è compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività tecnologiche. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si troverà inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, dal 21/12/2017;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 144 del 21/12/2017;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi da ASL LECCE – Area Nord e da ARPA Puglia – DAP Lecce;
- che l'assenso senza condizioni del Comune di Galatina è considerato acquisito, in forza di quanto disposto all'art.14-ter, c. 7, della L. 241/90;

**Valutato:**

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale

Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art.16 della L.R. 11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

#### DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "FV Galatina" di potenza pari a 2007,36 kWp, da realizzarsi all'interno della Stazione Elettrica 380/150 kV di Galatina (Lecce), comprensivo delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture accessorie, proposto da RETE VERDE 20 S.r.l. (P. IVA 14401821005), così come descritto negli elaborati tecnici citati in narrativa, **escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.** in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
  - è fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici, con obbligo di effettuare le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
  - è fatto inoltre espresso divieto di utilizzare prodotti chimici, e comunque non ecocompatibili, per le operazioni di pulizia dei pannelli. A tal fine potrà utilmente utilizzarsi acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche;
  - siano fornite ad ARPA Puglia e alla Provincia tutte le informazioni operative sulle modalità di pulizia dei pannelli, sulle sostanze e sui mezzi utilizzati. Devono essere altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;
  - siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre e delle rocce da scavo utilizzate per riempimenti e livellamenti;
  - la progettazione sarà integrata da dettagliato Piano di ripristino ambientale, coerente con la qualità paesistica del sito e finalizzato ad suo riuso per le funzioni agricole, da attuarsi immediatamente dopo la dismissione delle diverse installazioni costituenti l'impianto. Gli interventi di rinaturalizzazione del sito dovranno prevedere la ricostituzione dello strato di suolo e del manto vegetale preesistenti;
  - in fase di "decommissioning" le varie parti dell'impianto (pannelli fotovoltaici e loro supporti, platee e cordoli in cemento armato di ancoraggio, cavidotti, cabina di trasformazione e altri materiali elettrici) dovranno essere separate in base alla composizione merceologica, in modo da poter avviare a riciclo il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i rifiuti non recuperabili dovranno essere inviati in discarica autorizzata;
- di precisare che l'**efficacia** temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di **notificare** il presente provvedimento alla proponente RETE VERDE 20 S.r.l. (**reteverde20srl@pec.terna.it**), società con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70;
- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:

- COMUNE DI GALATINA ([protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it));
- ARPA PUGLIA – DAP Lecce ([dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it));
- ASL LECCE – Area Nord ([dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it));
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
(Ing. Rocco Merico)**